



Originale

COMUNE DI BRANDIZZO

Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 01/07/2013

OGGETTO:

Imposta Municipale Propria (IMU). Approvazione aliquote per l'anno 2013.

L'anno duemilatredecimaddi uno del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero nella Sala Consiglio, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma della vigente legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, composto dai seguenti membri:

Cognome e Nome	Presente
1. BUSCAGLIA Roberto - Sindaco	Sì
2. MERLO Fulvio - Vice Sindaco	Sì
3. DASSETTO Walter - Assessore	Sì
4. PAGLIERO Irma - Assessore	Sì
5. ROLANDO Valeria - Assessore	Sì
6. TORTORI Patrizia - Assessore	Sì
7. AGOSTINO Gesualdo - Consigliere	Sì
8. GASTALDO Marco - Consigliere	Sì
9. PASQUA Roberto - Consigliere	Sì
10. TORASSO Massimiliano - Consigliere	Sì
11. PITTON Davide - Consigliere	Sì
12. RICCA Simone - Consigliere	Sì
13. DELUCA Giuseppe - Consigliere	Sì
14. LOCHI Angelino - Consigliere	Sì
15. ROMEO Caterina - Consigliere	Sì
16. SASANELLI Serena - Consigliere	Sì
17. PICUCCIO Rocco - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 17
	Totale Assenti: 0

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale DE BIASE Dr.ssa Giuseppina .

Il Presidente Signor BUSCAGLIA Roberto constatata legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firme digitali dai Signori:

Buscaglia Roberto, Sindaco, in data 9/7/2013, certificato rilasciato da Infocert n. 1205100000241582

De Biase Giuseppina, Segretario Generale, in data 9/7/2013, certificato rilasciato da Infocert n.1205100000259646

Varetto Nadia, Responsabile Settore, in data 24/6/2013, certificato rilasciato da Infocert n. 1205100000259583

I su indicati certificati risultano validi e non revocati e la verifica ha avuto esito positivo.

Il documento originale è conservato presso l'Amministrazione Comunale

SETTORE Economico e Finanziario

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU). Approvazione aliquote per l'anno 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n. 368 del 14/06/2013, di pari oggetto alla presente; qui di seguito riportata:

Visti:

- l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della Legge 228/2012 e dall'art. 10, comma 4 del D.L. 35/2013;
- le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;
- le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44 del 26/04/2012;
- tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;
- l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

Richiamati in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I Comuni possono incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I Comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, riapprovato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15/04/2013 a seguito delle modifiche apportate allo stesso;

Esaminate altresì la circolare n. 3/DF del 18/05/2012 e la risoluzione n. 5/DF del 28/03/2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze;

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012 n° 228 (Legge di stabilità 2013) e in particolare le seguenti disposizioni normative:

- lettera a): "è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011",
- lettera f): "è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13";
- lettera g): "i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D";

Visto l'art. 1, comma 381, della L. 24/12/2012, n. 228, come modificato dall'art. 10, comma 4-quater, lett. b), capoverso n.1 del D.L. n. 35/2013, che ha differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;

Richiamato l'art. 13, comma 13-bis del decreto-legge 201/2011, come sostituito dall'art. 10, comma 4, lettera b) del decreto-legge 08/04/2013 n. 35, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 08/04/2013, n. 82, che di seguito testualmente si riporta: "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente.";

Dato atto che:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 e s.m.i.;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- il versamento dell'imposta è effettuato a mezzo modello F24 o con apposito bollettino postale, ai sensi dell'art. 13, comma 12 del D.L. 201/2011;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 17 giugno (cadendo il giorno 16 di domenica) ed il 16 dicembre;

- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;

Visto l'art. 1 del D.L. 21 maggio 2013 n. 54, che prevede quanto segue:

- al comma 1: per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospeso per le seguenti categorie di immobili:
 - a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
 - c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;
- al comma 2: il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato, per l'anno 2013, dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, è ulteriormente incrementato fino al 30 settembre 2013, di un importo, pari al cinquanta per cento:
 - a) del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta municipale propria ad aliquota di base o maggiorata se deliberata dai comuni, per l'anno medesimo con riferimento alle abitazioni principali e relative pertinenze;
 - b) del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta municipale propria, comprensivo delle variazioni deliberate dai comuni per l'anno medesimo, con riferimento agli immobili di cui alla lettera b) e c) del comma 1.
- al comma 3: gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno, con modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 54/2013;

Visto inoltre l'art. 2 del D.L. 21 maggio 2013 n. 54, che prevede che, in caso di mancata adozione da parte del Governo della riforma dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili che hanno beneficiato della sospensione è fissato al 16 settembre 2013.

Dato atto, inoltre, quanto previsto dal vigente regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, ai seguenti articoli:

- art. 10: è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata (art. 13, comma 10, D.L. 201/2011);
- art. 8, comma 3: con la presente deliberazione può essere stabilita un'aliquota ridotta, nei limiti previsti dal comma 6 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nei seguenti casi:
 - a) per gli immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché di alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o da altri enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le medesime finalità;
 - b) per l'unità immobiliare, di categoria catastale A/2, A/3 ed A/4, concessa a titolo gratuito dal proprietario, con contratto di comodato debitamente registrato, a parenti in linea retta di primo grado (genitori / figli) che vi dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Resta fermo che l'eventuale riduzione di aliquota non si applica alla quota di imposta riservata allo Stato e che non competono le detrazioni previste per l'abitazione principale;
- art. 9, comma 6: con la presente deliberazione può essere elevata la detrazione spettante alle abitazioni principali occupate da nuclei familiari aventi al loro interno una persona con disabilità superiore al 90%, in quanto fattispecie meritevole di tutela;

Considerato che a seguito dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti al pagamento dell'IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 23/2011;

Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, pur nell'ambito dell'attuazione di politiche di razionalizzazione e riduzione della spesa e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo per l'anno 2013 come segue:

Tipologie di immobili	Aliquota
Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011	0,20 %
Abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011	0,46 %
Immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché di alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o da altri enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le medesime finalità [regolamento IMU articolo 8, comma 3, lettera a)]	0,46 %
Unità immobiliare, di categoria catastale A/2, A/3 ed A/4, concessa a titolo gratuito dal proprietario, con contratto di comodato debitamente registrato, a parenti in linea retta di primo grado (genitori / figli) che vi dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente [regolamento IMU articolo 8, comma 3, lettera b)]	0,86 %
Altri immobili, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, compresi gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	0,96 %

Ritenuto inoltre:

- di confermare la detrazione prevista per l'abitazione principale e per le relative pertinenze nella misura prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, pari ad **€ 200,00**
- di prevedere, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, compatibilmente con gli equilibri di bilancio, l'incremento della detrazione di **€ 100,00** per un importo complessivo della stessa pari ad **€ 300,00 per le abitazioni principali occupate da nuclei familiari aventi al loro interno una persona con disabilità superiore al 90%**. Detta agevolazione è calcolata in misura proporzionale ai mesi dell'anno in cui sono maturate le condizioni secondo la normativa di legge in materia di detrazioni IMU;

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti

locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

Dato atto che l'importo del gettito dell'imposta per l'anno 2013 è previsto nella misura di 2.075.000,00 euro;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3 della Legge 07/12/2012 n. 213;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. 27/2000, come sostituito dall'art. 3 della Legge 07/12/2012 n. 213;

PROPONE

1) di approvare per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, le seguenti aliquote da applicare per l'Imposta municipale propria (IMU), istituita in via sperimentale dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214:

Tipologie di immobili	Aliquota
Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011	0,20 %
Abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011	0,46 %
Immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché di alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o da altri enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le medesime finalità [regolamento IMU articolo 8, comma 3, lettera a)]	0,46 %
Unità immobiliare, di categoria catastale A/2, A/3 ed A/4, concessa a titolo gratuito dal proprietario, con contratto di comodato debitamente registrato, a parenti in linea retta di primo grado (genitori / figli) che vi dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente [regolamento IMU articolo 8, comma 3, lettera b)]	0,86 %
Altri immobili, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, compresi gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	0,96 %

2) di confermare per l'anno 2013 la detrazione prevista per l'abitazione principale e per le relative pertinenze nella misura prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, pari ad **€ 200,00**;

3) di approvare, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, compatibilmente con gli equilibri di bilancio, l'incremento della detrazione di **€ 100,00** per un importo complessivo della stessa pari ad **€ 300,00 per le abitazioni principali occupate da nuclei familiari aventi al loro interno una persona con disabilità superiore al 90%**, fattispecie ritenuta meritevole di trattamento agevolato;

4) di dare atto che, come previsto dall'art. 9, comma 7, del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, per usufruire della maggiore detrazione per l'abitazione principale di cui al precedente punto 3), i soggetti passivi dovranno presentare all'Ufficio Tributi un'autocertificazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, sull'apposito modulo predisposto dal medesimo ufficio, entro la data di scadenza del saldo dell'imposta annuale;

5) di dare atto che, anche alla maggiore detrazione per l'abitazione principale di cui al precedente punto 3) si applicano i criteri di calcolo in misura proporzionale previsti dall'art. 13, comma 10 del D.L. n. 201/2011;

6) di dare atto che l'importo del gettito, previsto nella misura di € 2.075.000,00 euro, sarà introitato nel seguente modo:

- € 1.606.000,00 alla Risorsa 1.01.1009 "Imposta municipale propria" del Bilancio 2013;
- € 469.000,00 alla Risorsa 1.01.1002 "IMU (D.L. 54/2013)" del Bilancio 2013;

7) di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 21 maggio 2013 n. 54, per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria, è sospeso, in attesa dell'adozione da parte del Governo della riforma dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per le seguenti categorie di immobili:

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

8) di disporre che l'ufficio Tributi del Comune adotti le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote e delle detrazioni di imposta deliberate;

9) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012;

10) di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000."''''

Udita la relazione del Sindaco il quale illustra il contenuto della proposta deliberativa e puntualizza che, rispetto all'anno precedente, l'aliquota non è stata modificata, ma sono state introdotte tipologie di agevolazioni per favorire le famiglie con un disabile.

Udito, altresì, l'intervento della Consigliera Sasanelli che esprime voto di astensione del gruppo "Centro Sinistra per Brandizzo" in quanto, pur esprimendo soddisfazione per la tipologia di agevolazione promossa dal proprio gruppo, avrebbe auspicato una diminuzione delle aliquote

Dato atto che per il tenore del dibattito si rinvia alla registrazione della seduta effettuata mediante ausilio di supporto informatico;

Atteso che sulla suddetta proposta è stato espresso dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'art. 3 della legge 7.12.2012 n. 213;

Con voti favorevoli 11 e 6 astenuti (Consiglieri Lochi, Romeo, Sasanelli, Deluca, Pitton e Ricca) espressi palesemente per alzata di mano

DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, le seguenti aliquote da applicare per l'Imposta municipale propria (IMU), istituita in via sperimentale dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214:

Tipologie di immobili	Aliquota
Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011	0,20 %
Abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011	0,46 %
Immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché di alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o da altri enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le medesime finalità [regolamento IMU articolo 8, comma 3, lettera a)]	0,46 %
Unità immobiliare, di categoria catastale A/2, A/3 ed A/4, concessa a titolo gratuito dal proprietario, con contratto di comodato debitamente registrato, a parenti in linea retta di primo grado (genitori / figli) che vi dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente [regolamento IMU articolo 8, comma 3, lettera b)]	0,86 %
Altri immobili, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, compresi gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	0,96 %

2) di confermare per l'anno 2013 la detrazione prevista per l'abitazione principale e per le relative pertinenze nella misura prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, pari ad **€ 200,00**;

3) di approvare, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, compatibilmente con gli equilibri di bilancio, l'incremento della detrazione di **€ 100,00** per un importo complessivo della stessa pari ad **€ 300,00 per le abitazioni principali occupate da nuclei familiari aventi al loro interno una persona con disabilità superiore al 90%**, fattispecie ritenuta meritevole di trattamento agevolato;

4) di dare atto che, come previsto dall'art. 9, comma 7, del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, per usufruire della maggiore detrazione per l'abitazione principale di cui al precedente punto 3), i soggetti passivi dovranno presentare all'Ufficio Tributi un'autocertificazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, sull'apposito modulo predisposto dal medesimo ufficio, entro la data di scadenza del saldo dell'imposta annuale;

5) di dare atto che, anche alla maggiore detrazione per l'abitazione principale di cui al precedente punto 3) si applicano i criteri di calcolo in misura proporzionale previsti dall'art. 13, comma 10 del D.L. n. 201/2011;

6) di dare atto che l'importo del gettito, previsto nella misura di € 2.075.000,00 euro, sarà introitato nel seguente modo:

- € 1.606.000,00 alla Risorsa 1.01.1009 "Imposta municipale propria" del Bilancio 2013;
- € 469.000,00 alla Risorsa 1.01.1002 "IMU (D.L. 54/2013)" del Bilancio 2013;

7) di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 21 maggio 2013 n. 54, per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria, è sospeso, in attesa dell'adozione da parte del Governo della riforma dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per le seguenti categorie di immobili:

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

8) di disporre che l'ufficio Tributi del Comune adotti le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote e delle detrazioni di imposta deliberate;

9) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012;

Successivamente, con voti favorevoli unanimi (17) espressi palesemente per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Firmato Digitalmente
BUSCAGLIA Roberto

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
DE BIASE Dr.ssa Giuseppina

COMUNE DI BRANDIZZO

PROVINCIA DI TORINO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 19 DEL 01/07/2013

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni.

dal 09/07/2013 al 24/07/2013 numero registro 455

IL SEGRETARIO COMUNALE

firmato digitalmente

GIUSEPPINA DE BIASE